




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2081

Accordo tra Italia e Sud Africa in materia di
cooperazione di polizia

N. 90 – 9 aprile 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2081

Accordo tra Italia e Sud Africa in materia di
cooperazione di polizia

N. 90 – 9 aprile 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2081

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012**

Iniziativa: governativa
in prima lettura alla Camera

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** Fedi

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1-12 DELL'ACCORDO.....	- 3 -
COOPERAZIONE DI POLIZIA FRA ITALIA E SUD AFRICA.....	- 3 -
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 5 -
COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	- 5 -
ALLEGATO	- 7 -
DESCRIZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA.....	- 7 -

PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di cooperazione di polizia, fatto a Città del Capo il 17 aprile 2012.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

ONERI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

<i>(euro)</i>	
	Dal 2014
Artt. 3, 5 e 8 dell'Accordo	18.322

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-12 dell'Accordo

Cooperazione di polizia fra Italia e Sud Africa

Le norme dell'Accordo disciplinano l'attività di cooperazione di polizia tra Italia e Sud Africa e a tal fine individuano, quale autorità italiana competente per l'applicazione dell'Accordo, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (articolo 1). I settori della cooperazione comprendono la prevenzione ed il contrasto: del crimine organizzato transnazionale; della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti; della tratta di persone; del traffico illecito di armi; degli atti terroristici (articolo 2). Vengono individuate quali modalità di cooperazione lo scambio di informazioni in relazione a specifici temi e fattispecie¹, il coordinamento per l'esecuzione di speciali tecniche investigative² nonché l'esecuzione delle richieste di assistenza (articoli 3 e 4). Le richieste di assistenza possono essere, altresì, rifiutate qualora la loro esecuzione comporti un peso eccessivo per le risorse dell'autorità competente richiesta (articolo 5, par. 2). Le autorità nazionali competenti, al fine di valutare lo stato della cooperazione, possono organizzare incontri, riunioni e consultazioni bilaterali, alternativamente nei due Paesi (articolo 8). Le spese ordinarie per le richieste sono a carico della Parte richiesta, se non diversamente concordato tra le Parti. I costi delle riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, escluse le spese di viaggio e alloggio (articolo 9). Le controversie eventualmente derivanti

¹ L'art. 3, lett. a)-d) e f)-g) ed i) individua i seguenti ambiti di informazione: tipologia di reati, organizzazioni criminali e loro *modus operandi* (lett. a); strumenti per combattere il crimine (lett. b); formazione dei funzionari di polizia (lett. c); nuovi tipi di sostanze stupefacenti (lett. d), metodi impiegati per il contrasto della tratta di persone (lett. f); passaporti ed altri documenti di viaggio (lett. g); ogni altra informazione d'interesse (lett. i).

² Consegne controllate, operazioni sotto copertura e di sorveglianza.

dall'applicazione e dall'interpretazione dell'Accordo sono risolte per via diplomatica (articolo 11).

La **relazione tecnica** valuta l'onere complessivo derivante dal provvedimento in **euro 18.322** a decorrere dal 2014. Tale onere, riferito alle fattispecie indicate sinteticamente nella tabella a seguire, non espressamente è qualificato come limite massimo.

(euro)

ACCORDO	OGGETTO	ONERI
Art. 3, lett. d)	Scambio di informazioni	5.553,00
Art. 3, lett. e)	Tecniche investigative speciali	5.270,60
Art. 8	Riunioni bilaterali	7.498,30
TOTALE		18.321,9

Si evidenzia che gli importi esposti nella tabella sono riportati, come maggiori spese correnti, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, in misura uniforme sui tre saldi di finanza pubblica.

I dati ed i parametri utilizzati nella quantificazione delle singole fattispecie onerose sopra evidenziate sono riportati in allegato e, come precisato dalla RT, costituiscono (con specifico riguardo al numero dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e alla loro durata) riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo.

La RT precisa che ogni attività prevista dall'Accordo non quantificata in termini di costi verrà eseguita con i mezzi ordinari a disposizione dell'Amministrazione, senza determinare ulteriori oneri che possano variare i saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento ai profili di quantificazione, preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, secondo la quale le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri (numero dei funzionari, riunioni, numero e durata dei corsi) costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'Accordo in esame.

In ordine alla quantificazione delle spese di viaggio, andrebbe peraltro precisato se il supplemento del 5 per cento riconosciuto per i viaggi in aereo corrisponda all'indennità (spettante ai funzionari destinatari di diaria in misura intera) prevista dall'articolo 14 della legge 836/1973. La precisazione appare opportuna tenuto conto che tale ultima indennità risulta soppressa ai sensi dell'articolo 1, comma 213, della legge 266/2005.

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia

La norma dispone che all'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 18.322 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2 prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" e, comunque, della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Al riguardo, si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, valutati in euro 18.322 a decorrere dall'anno 2014, sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese di missione connesse alle attività di collaborazione indicate negli articoli 3 e 8 dell'Accordo.

Con riferimento all'impiego dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, si osserva che il medesimo reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo confermi che l'attuazione della suddetta clausola non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle riduzioni medesime³.

Inoltre, si dovrebbe valutare l'opportunità di riferire la riduzione delle dotazioni iscritte nel programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine pubblico e sicurezza" dello stato di previsione del Ministero dell'interno, alle sole spese rimodulabili di parte corrente, come previsto dalla vigente disciplina contabile.

Gli stanziamenti di natura rimodulabile interessati dalle suddette riduzioni potrebbero essere i capitoli 2624 - piano di gestione 3 - e 2721 - piano di gestione 1 - stato di previsione del Ministero dell'interno.

Con riferimento alla formulazione della copertura finanziaria, si segnala l'opportunità di integrare la disposizione prevedendo che la spesa autorizzata a decorrere dal 2014, valutata in 18.322 euro, sia annuale.

³ Si veda in merito i chiarimenti forniti dal Governo nella seduta della Commissione bilancio in sede consultiva del 2 aprile 2014 con riferimento all'atto Camera 1743, recante disegno di legge di ratifica dell'Accordo Italia-Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti.

ALLEGATO

Descrizione della relazione tecnica

La relazione tecnica afferma che all'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 18.321,90, in cifra tonda euro 18.322 a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia.

L'art. 3, del disegno di legge di ratifica prevede, altresì, il monitoraggio dei suddetti oneri, con la possibilità di ridurre – nel caso di scostamenti - le dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, prevedendo la corrispondente riduzione dei limiti previsti dall'art. 6, commi 12 e 13, del DL n. 78/2010.

Sul punto si rammenta che l'articolo 6, comma 12, del DL 78/2010 ha sancito in via generale che - a decorrere dal 2011 - le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese per missioni, anche all'estero (con l'esclusione, tra l'altro, delle missioni internazionali di pace, delle Forze armate e di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. La medesima norma ha, inoltre, soppresso la diaria per le missioni all'estero (con l'esclusione di quelle relative alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco), rinviando ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle misure e dei limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero.

L'articolo 6, comma 13, del DL n. 78/2010 ha previsto, altresì, che a decorrere dal 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione del personale non possa essere superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Le suddette amministrazioni devono svolgere prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Siffatta disposizione non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

Si rammenta che alle norme in riferimento non sono stati ascritti effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, essendo la loro applicazione - come precisato dalla relativa relazione tecnica - riconducibile all'interno della complessiva riduzione lineare disciplinata dall'art. 2 del DL n. 78/2010 (riduzione lineare del 10 per cento nel periodo 2011-2015 delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun Ministero⁴).

Con riguardo ai criteri per il calcolo della diaria di missione all'estero, la RT precisa che questo è stato effettuato tenendo conto del DL n. 223/2006, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria e abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa⁵, e dei

⁴ Con l'esclusione delle risorse destinate: al fondo ordinario delle università; all'informatica; alla ricerca e al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

⁵ Prevista dall'art. 3 del regio decreto 941/1926.

parametri di cui al decreto del Ministro dell'economia del 13 gennaio 2003 (Determinazione delle diarie di missione all'estero del personale statale civile e militare, delle università e della scuola).

Sono riporta a seguire quanto evidenziato dalla RT con riferimento agli articoli 3, 5, 8, 9 e 11.

Articolo 3 (Scambio informazioni)

Lo scambio informativo relativamente alle lettere a), b), c), i) e f) dell'articolo 3 dell'Accordo può essere gestito in modo ordinario tramite i canali di cooperazione internazionale di polizia (Interpol) che risultano essere attivi nell'arco delle 24 ore, sette giorni su sette, operativi in base alla legislazione vigente. Lo scambio informativo relativo alla lettera g) dello stesso articolo 3, nonché alle modalità di cooperazione correlate all'attuazione della collaborazione sancita nell'articolo 2 avverrà con sistemi di comunicazione ordinaria a disposizione delle competenti direzioni centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in base alla legislazione vigente.

In attuazione dell'articolo 3, lett. d), in materia di scambio di informazioni sui nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e sulla loro analisi, si prevede l'organizzazione di una riunione in Italia della durata di 4 giorni per 2 persone con i seguenti oneri (il calcolo si basa sul criterio di ripartizione delle spese di cui all'articolo 9, comma 2, e quindi non si applica la prassi internazionale prevista per gli scambi)

(euro)

oneri vitto (14 euro a persona, presso mensa, per 3 giorni più cena relativa al giorno d'arrivo pari a 25 euro a persona)	134
Coffee break per 6 persone	100
Colazione di lavoro per 6 persone	400
Totale	634

Inoltre si prevede l'invio in missione di una delegazione italiana a Città del Capo per la durata di 4 giorni, composta da 2 unità di personale di cui una con qualifica dirigenziale e una con qualifica direttiva o equiparati ai gradi delle Forze di polizia ad ordinamento militare, che comporta i seguenti oneri:

(euro)

Delegazione italiana da inviare in Sud Africa	
Albergo (euro 120 x 2 unità x 3 notti)	720,00
Diaria giornaliera dirigente (67,42 x 4 giorni)	269,70
Diaria giornaliera direttivo (63,56 x 4 giorni)	254,30
Biglietti aereo A/R	3.500,00
Maggiorazione 5 % biglietti aerei	175,00
Totale	4.919,00

Per il calcolo della diaria, con riguardo alla qualifica dirigenziale la RT fornisce i seguenti parametri di quantificazione: tab. B, Sud Africa (gruppo III) del decreto del Ministro dell'economia 13 gennaio 2003, euro 116,34; ridotta del 20 per cento euro 93,07; ridotta di un terzo euro 62,04; oneri giornalieri (62,04-51,65) euro 10,39; lordizzazione eccedenza di 51,65 (10,39 x 1,58) euro 16,42; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) euro 5,37; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 67,42.

Con riguardo alla qualifica direttiva, la RT fornisce, inoltre, i seguenti ulteriori parametri di quantificazione: tab. B, Sud Africa (gruppo IV) del decreto del Ministro dell'economia 13 gennaio 2003, euro 111,57; ridotta del 20 per cento euro 89,25; ridotta di un terzo euro 59,50; oneri giornalieri (59,50-51,65) euro 7,85; lordizzazione eccedenza di 51,65 (7,85x1.58) euro 12,40; ritenute (32,70 per cento della quota lordizzata) euro 4,05; totale diaria giornaliera per singolo operatore euro 63,56.

Si evidenzia, inoltre, che – come affermato dal Governo in occasione di provvedimenti di contenuto analogo – la maggiorazione del 5% sulle spese di viaggio spetterebbe ai funzionari in missione ai quali sia assegnata la diaria intera, ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 836/1973 (Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali). La norma in questione, prevede, infatti, che in aggiunta al rimborso delle spese di viaggio aereo per missioni di servizio all'interno o all'estero è dovuta una indennità supplementare pari al 5 per cento del costo del biglietto stesso. Si evidenzia, peraltro, che l'indennità in riferimento è stata soppressa dall'art. 1, comma 213, della legge n. 266/2005.

Gli oneri complessivi riferiti all'articolo 3, lett. d) sono pari, pertanto, a complessivi **euro 5.553,00** (4.919,00 + 634).

L'adozione di misure di cui all'articolo 3, lett. e), necessarie a coordinare l'attuazione di speciali tecniche investigative si concretizza mediante l'invio in missione una volta l'anno a Città del Capo di 2 unità di personale direttivo della Polizia di Stato o equiparato delle Forze di polizia ad ordinamento militare per 5 giorni con i seguenti oneri

(euro)

Delegazione italiana da inviare in Sud Africa	
Albergo (euro 120 x 2 unità x 4 notti)	960,00
Diaria giornaliera direttivi (63,56 x 2 x 5 giorni)	635,60
Biglietti aereo A/R	3.500,00
Maggiorazione 5 % biglietti aerei	175,00
Totale	5.270,60

Ai fini dell'applicazione delle misure di cui sopra non si prevede l'accoglienza di personale appartenente alle Forze di polizia sudafricane.

Articolo 5 (Rifiuto dell'assistenza)

Il paragrafo 2 dell'articolo 5 è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di richieste eccessivamente onerose o non previste e straordinarie, il rifiuto di assistenza.

Articolo 8 (Riunioni bilaterali)

Le parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni per valutare i progressi, analizzare e migliorare la cooperazione. Si prevedono 2 riunioni all'anno che si terranno una in Italia e una in Sud Africa. La delegazione italiana sarà formata da 3 componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di 3 giorni.

La riunione a Città del Capo avrà i seguenti oneri

(euro)

Delegazione italiana da inviare in Sud Africa	
Albergo (euro 120 x 3 unità x 2 notti)	720,00
Diaria giornaliera dirigente (67,42 x 3 x 3 giorni)	606,80
Biglietti aereo A/R	5.250,00
Maggiorazione 5 % biglietti aerei	262,50
Totale	6.839,30

La riunione in Italia, che prevede la partecipazione di 3 delegati per 3 giorni, avrà i seguenti oneri:

(euro)

oneri vitto (14 euro a persona, presso mensa, per 2 giorni più cena relativa al giorno d'arrivo pari a 25 euro a persona)	159
Coffee break per 6 persone (3 italiani 3 ospiti)	100
Colazione di lavoro per 6 persone	400
Totale	659

Gli oneri complessivi riferiti all'articolo 3, lett. e) sono pari, pertanto a complessivi **euro 7.498,30** (6.839,30+ 659).

Articolo 9 (Regime delle spese)

L'articolo 9 è una clausola di salvaguardia che prevede, in caso di spese notevoli e straordinarie, di stabilire condizioni al fine di non corrispondere spese ulteriori rispetto a quanto stabilito nella relazione tecnica (eventualmente effettuando anche compensazioni delle voci di costo tali da lasciare invariati i saldi di finanza pubblica).

Articolo 11 (Composizione delle controversie)

In relazione a quanto previsto dall'articolo 11 in tema di composizione di eventuali controversie, la RT precisa che dalla norma non derivano nuove o maggiori spese.